REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA n. 6 - anno 2026

Regolamentazione della circolazione stradale in periodo invernale ed in caso di emergenza neve

Il Congresso di Stato

visto l'articolo 47, primo comma, lettera e) del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 e successive modifiche;

su proposta del Comandante del Corpo di Polizia Civile;

vista la delibera del Congresso di Stato n. 11 del 27 ottobre 2026;

ORDINA

Articolo Unico

1. Tutti i veicoli a motore, esclusi i motocicli e ciclomotori a due ruote, che nel periodo dal 15 novembre 2026 al 31 marzo 2027 circolano sulle strade della Repubblica di San Marino, devono essere muniti di pneumatici invernali ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio.
2. I mezzi antisdrucciolevoli devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere montati.
3. Dal 15 novembre 2026 al 31 marzo 2027 è vietata la circolazione dei motocicli e ciclomotori a due ruote in presenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

San Marino, 28 ottobre 2026/1726 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
F.to) Andrea Belluzzi